



# INDICE

|                                                                                             |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>PREMESSA.....</b>                                                                        | <b>3</b>  |
| <b>Art. 1 Campo di applicazione .....</b>                                                   | <b>4</b>  |
| <b>Art. 2 Requisiti di ammissione al Sistema di qualificazione .....</b>                    | <b>4</b>  |
| <b>2.1 Requisiti giuridici .....</b>                                                        | <b>4</b>  |
| <b>2.2 Requisiti qualificanti .....</b>                                                     | <b>6</b>  |
| <b>I. CONDIZIONI DI LAVORO .....</b>                                                        | <b>7</b>  |
| <b>II. ALLOGGI DIGNITOSI .....</b>                                                          | <b>8</b>  |
| <b>III. TRASPORTO DA E VERSO I LUOGHI DI LAVORO .....</b>                                   | <b>9</b>  |
| <b>IV. FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEGLI ADDETTI .....</b>                                   | <b>10</b> |
| <b>Art. 3 Presentazione dell'istanza di adesione al Sistema di qualificazione .....</b>     | <b>11</b> |
| <b>Art. 4 Istruttoria.....</b>                                                              | <b>11</b> |
| <b>Art. 5 Iscrizione nell'Elenco .....</b>                                                  | <b>12</b> |
| <b>Art. 6 Controlli .....</b>                                                               | <b>12</b> |
| <b>Art. 7 Durata e rinnovo .....</b>                                                        | <b>13</b> |
| <b>Art. 8 Diritti e doveri delle imprese aderenti al Sistema di qualificazione .....</b>    | <b>13</b> |
| <b>Art. 9 Diritti e doveri verso le imprese aderenti al Sistema di qualificazione .....</b> | <b>14</b> |
| <b>Art. 10 Revoca.....</b>                                                                  | <b>14</b> |
| <b>Art. 11 Recesso.....</b>                                                                 | <b>14</b> |
| <b>Art. 12 Obbligo di riservatezza.....</b>                                                 | <b>14</b> |

## PREMESSA

Il presente Disciplinare è da considerarsi un addendum del "**Protocollo Langhe**", iniziativa promossa dalla Prefettura di Cuneo e sottoscritta dalla Regione Piemonte, dai Comuni, dalle Unioni dei Comuni, dalla Camera di commercio di Cuneo, dal Consorzio di Tutela Barolo, Barbaresco, Alba, Langhe e Dogliani, nonché dalle associazioni datoriali e dalle organizzazioni sindacali, ed avente la finalità di introdurre un **Sistema di qualificazione etico-legale nell'intera filiera vitivinicola, con particolare riferimento ai lavoratori stagionali**.

Nell'intento della Prefettura di Cuneo, il suddetto **Sistema di qualificazione** nasce per valorizzare sia le **aziende contoterziste virtuose**, ossia quelle in grado di garantire condizioni di lavoro eque e regolari, condizioni abitative dignitose, adeguati mezzi di trasporto, nonché percorsi di formazione e aggiornamento per i lavoratori stagionali, sia le **imprese vitivinicole** che si impegnano ad avvalersi delle suddette imprese.

Attraverso una **collaborazione tra istituzioni**, enti, associazioni, sindacati e consorzi di tutela, il progetto mira a contrastare attivamente il fenomeno del **caporalato e dello sfruttamento lavorativo** durante la vendemmia e a fornire alle imprese strumenti di facilitazione e di supporto nella ricerca di manodopera e nell'appalto di servizi connessi alle attività di vendemmia.

I soggetti che, su base volontaria, intendano aderire a tale sistema di qualificazione saranno inseriti in un **Elenco tenuto dalla Camera di commercio di Cuneo** e potranno utilizzare un apposito segno distintivo (c.d. "**bollino etico/legale**"), concesso in uso a coloro che, a seguito delle verifiche previste, risultino in possesso dei requisiti stabiliti dal presente Disciplinare.

L'istruttoria per l'adesione al Sistema di qualificazione si articola in due distinti livelli di verifica:

- **Controllo dei requisiti giuridici:** verifica del possesso dei requisiti di natura amministrativa, penale, giuslavoristica e di affidabilità morale e professionale. Tali requisiti costituiscono condizioni essenziali e imprescindibili per l'accesso al sistema di qualificazione; la loro mancanza comporta l'esclusione automatica dalla procedura.
- **Controllo dei requisiti qualificanti:** verifica del possesso di requisiti ulteriori e premiali rispetto a quelli giuridici, finalizzati a valutare il livello di responsabilità sociale dell'impresa. Il soddisfacimento di tali requisiti è necessario ai fini dell'iscrizione nell'Elenco e dell'ottenimento del bollino **etico/legale** di legalità.

L'iniziativa, promossa e coordinata dalla Prefettura di Cuneo, ha visto la collaborazione di numerosi enti territoriali, tra cui:

- Regione Piemonte e Comuni;
- Ispettorato Nazionale del Lavoro e INPS;
- Camera di commercio di Cuneo;
- Forze dell'Ordine (Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia di Stato);
- Associazioni datoriali (es. Confindustria Cuneo, Confcooperative), Fondazione Industriali e Organizzazioni sindacali;
- Consorzio di Tutela Barolo, Barbaresco, Alba, Langhe e Dogliani.

L'obiettivo finale è la valorizzazione del "**lavoro buono**" e del territorio, attraverso la costruzione di un sistema di legalità concreta in grado di accrescere il valore del prodotto vitivinicolo e garantire una filiera improntata alla trasparenza.

## **Art. 1 Campo di applicazione**

Il presente Disciplinare si applica:

- a) alle **imprese che forniscono servizi** alle aziende vitivinicole della provincia di Cuneo per attività connesse alla vendemmia e alle ulteriori fasi del ciclo produttivo e che con l'adesione al presente Disciplinare si impegnano al rispetto dei requisiti sottoindicati;
- b) alle imprese vitivinicole della provincia di Cuneo che, tramite l'adesione al Protocollo da parte del Consorzio di Tutela Barolo, Barbaresco, Alba, Langhe e Dogliani, si impegnano ad avvalersi, per le attività connesse alla vendemmia, delle imprese iscritte all'Elenco di cui al presente Disciplinare.

## **Art. 2 Requisiti di ammissione al Sistema di qualificazione**

### **2.1 Requisiti giuridici**

**1.** Costituisce condizione obbligatoria per l'ammissione al Sistema di qualificazione di cui al presente Disciplinare il possesso dei seguenti requisiti:

#### **Pre-requisiti**

- iscrizione regolare e attiva al Registro delle Imprese per attività coerenti con l'oggetto dell'iniziativa;

- essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria, né sottoposti ad una delle procedure individuate dal Codice della Crisi e dell'Insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, finalizzate alla liquidazione dell'azienda: liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale) o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente.

### **Requisiti giuslavoristici**

- regolarità contributiva e previdenziale, attestata mediante Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità, nonché regolarità nel versamento di imposte, tasse e tributi dovuti;
- applicazione dei contratti collettivi (nazionali, territoriali o aziendali) stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle rispettive rappresentanze sindacali aziendali o unitarie, ai sensi dell'art. 51 del D. Lgs. 81/2015;
- essere in regola con le assunzioni previste dalla Legge 12 marzo 1999, n. 68 recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" ss.mm.ii., in materia di collocamento mirato ai disabili.

### **Requisiti amministrativi e penali**

- corretta applicazione del contratto di Appalto di specifiche operazioni in vigna (es. potatura, scalzatura, vendemmia) ai sensi dell'art. 1655 con tassativo divieto da parte del committente (impresa viticola) di intromettersi nella gestione dell'opera e del personale impiegato dall'appaltatore (impresa contoterzista);
- assenza di provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale ex art. 14 del D. Lgs. 81/08 che non siano stati revocati;
- assenza di procedimenti sanzionatori definitivi (emissione di Ordinanza Ingiunzione) per l'occupazione di lavoratori privi di regolare contratto (cd. "lavoro nero"), ai sensi dell'art. 3, commi 3 e ss., del D.L. 12/02;
- assenza di condanne penali passate in giudicato comminate nel triennio precedente alla presentazione della domanda di adesione al presente disciplinare per i seguenti reati:
  - Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.).

- Favoreggiamento dell'immigrazione clandestina (art. 12, comma 3, D. Lgs. 286/98).
  - Occupazione di manodopera priva di permesso di soggiorno per motivi di lavoro (art. 22, comma 12, D. Lgs. 286/98).
  - Illecita intermediazione di manodopera (art. 18, D. Lgs. 276/03).
  - Violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (Testo Unico 81/08).
  - non avere nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 della vigente normativa antimafia (D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.);
  - non avere procedimenti amministrativi in corso connessi ad atti di revoca per indebita percezione di risorse pubbliche.
- 2.** Il mancato possesso o la perdita dei requisiti di cui al comma 1 comportano il diniego o la revoca dal Sistema di qualificazione e dal relativo Elenco di cui all'art. 7, secondo le modalità previste all'art. 13 dal presente Disciplinare.
- 3.** Il possesso dei suddetti requisiti viene dichiarato da parte dell'impresa richiedente tramite apposita autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 redatta sul modello riportato nell'Allegato 2 del presente Disciplinare.

## **2.2 Requisiti qualificanti**

**1.** I requisiti qualificanti si suddividono in:

- requisiti minimi, il cui rispetto è condizione necessaria per l'adesione e il mantenimento del sistema di qualificazione
- raccomandazioni, il cui rispetto costituisce una buona prassi, ma non è vincolante per l'adesione al sistema di qualificazione.

**2.** I requisiti qualificanti sono riferibili ai seguenti ambiti tematici:

- I. CONDIZIONI DI LAVORO**
- II. ALLOGGI DIGNITOSI**
- III. TRASPORTO DA/VERSO LUOGO DI LAVORO**
- IV. FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEGLI ADDETTI**

## I. CONDIZIONI DI LAVORO

1. Le imprese che aderiscono al Sistema di qualificazione previsto dal presente Disciplinare si impegnano a garantire il rispetto dei seguenti **requisiti minimi**:

- a) **Contrattualistica trasparente**: adozione di modalità di ingaggio chiare, trasparenti e documentate prima dell'inizio dell'attività lavorativa, con comunicazione preventiva delle informazioni essenziali relative a mansioni, durata, orario di lavoro, retribuzione, pause e giorni di riposo. Il requisito si intende soddisfatto se il contratto assume forma scritta con la specificazione delle condizioni suindicate nei tempi e nei modi previsti dal d.lgs 152/1997, come modificato e integrato dal d.lgs 104/2022;
- b) **Identificazione dei lavoratori** tramite apposita tessera di riconoscimento munita di fotografia, recante le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

2. In aggiunta ai requisiti minimi, di seguito sono elencate ulteriori raccomandazioni a titolo di buone prassi:

- **Tracciabilità presenze**: registrazione quotidiana e nominativa delle ore di lavoro effettivamente svolte, mediante sistemi idonei a garantirne la tracciabilità e la verificabilità.
- **Referente aziendale per i lavoratori**: individuazione formale di un referente aziendale incaricato di favorire il dialogo tra lavoratori e impresa, nonché di gestire eventuali segnalazioni, anche in forma riservata o anonima, e momenti periodici di confronto.
- **Rispetto delle tradizioni culturali e religiose**: adozione, compatibilmente con le esigenze organizzative e produttive, di misure ragionevoli volte a favorire il rispetto delle tradizioni culturali e religiose dei lavoratori, anche nella pianificazione di orari e turnazioni.
- **Divieto di pratiche discriminatorie**: garantire il pieno rispetto del principio di non discriminazione nei confronti dei lavoratori, in tutte le fasi del rapporto di lavoro, ivi comprese selezione, assunzione, assegnazione delle mansioni, trattamento economico, orari, condizioni di alloggio e cessazione del rapporto.

3. I requisiti minimi di cui al presente articolo devono essere mantenuti in modo continuativo per l'intera durata di validità della iscrizione nell'elenco e sono soggetti a verifica secondo le modalità previste dal Disciplinare.



## II. ALLOGGI DIGNITOSI

1. Le imprese che aderiscono al Sistema di qualificazione previsto dal presente Disciplinare e che, direttamente o indirettamente, mettono a disposizione soluzioni abitative per i lavoratori stagionali devono verificare/garantire il rispetto dei seguenti **requisiti minimi**:

a) **Adeguatezza degli spazi**: gli alloggi devono risultare proporzionati al numero degli occupanti, evitando condizioni di sovraffollamento e assicurando spazi personali idonei allo svolgimento delle ordinarie esigenze di vita quotidiana, ivi compresa la possibilità di custodire effetti personali in modo riservato.

b) **Condizioni igienico-sanitarie**: devono essere assicurate condizioni generali di pulizia e funzionalità degli ambienti, con disponibilità continuativa di acqua potabile, servizi igienici utilizzabili nella misura minima di 1 un WC e lavamani ogni 8 lavoratori, illuminazione e adeguata aerazione.

2. In aggiunta ai requisiti minimi, di seguito sono elencate ulteriori raccomandazioni a titolo di buone prassi:

- **Spazi comuni e convivenza**: garantire la disponibilità di spazi comuni adeguati a favorire una convivenza ordinata e rispettosa tra gli occupanti.
- **Separazione tra ambito abitativo e produttivo**: garantire spazi destinati all'alloggio distinti e separati dalle aree produttive e operative, al fine di preservare la distinzione tra tempi e luoghi di lavoro e di riposo.
- **Trasparenza delle condizioni economiche**: comunicare preventivamente in forma chiara e tracciabile eventuali contributi richiesti ai lavoratori per l'alloggio, nel rispetto di criteri di proporzionalità e trasparenza.
- **Tutela della dignità e della riservatezza**: garantire condizioni idonee a tutelare la privacy degli occupanti, nonché la possibilità di fruire di adeguati tempi e spazi di riposo.
- **Rispetto delle differenze culturali e religiose**: ove compatibile con l'organizzazione logistica, adottare misure organizzative volte a favorire una convivenza rispettosa delle diverse appartenenze culturali e religiose.
- **Disciplinare interno di convivenza**: predisporre un documento interno recante le regole di utilizzo degli spazi e le responsabilità relative alla gestione degli ambienti comuni, da rendere noto agli occupanti.
- **Individuazione di un referente**: individuare formalmente un responsabile per la gestione delle segnalazioni relative agli alloggi, assicurando tracciabilità degli interventi effettuati.



- **Valutazione periodica:** eseguire verifiche interne periodiche degli alloggi, almeno una volta nel corso della stagione lavorativa, finalizzate alla rilevazione di eventuali criticità e alla tempestiva adozione delle necessarie misure correttive.

**3.** I requisiti minimi di cui al presente articolo devono essere mantenuti in modo continuativo per l'intera durata di iscrizione nell'elenco e sono soggetti a verifica secondo le modalità previste dal Disciplinare.

### III. TRASPORTO DA E VERSO I LUOGHI DI LAVORO

**1.** Le imprese che aderiscono al sistema di qualificazione previsto dal presente Disciplinare e che, direttamente o indirettamente, mettono a disposizione servizi di trasporto da/verso i luoghi di lavoro devono garantire/verificare il rispetto del seguente **requisito minimo**:

a) **Adeguatezza delle condizioni di viaggio:** l'organizzazione del trasporto deve avvenire in modo da evitare situazioni di sovraffollamento, tempi di percorrenza eccessivi o condizioni che possano incidere negativamente sulla sicurezza dei lavoratori.

**2.** In aggiunta ai requisiti minimi, di seguito sono elencate ulteriori raccomandazioni a titolo di buone prassi:

- **Trasparenza economica:** adottare modalità chiare e tracciabili nella gestione di eventuali contributi economici richiesti ai lavoratori, con preventiva informazione scritta circa importi, criteri di calcolo e modalità di trattenuta;
- **Presidio contro forme di intermediazione informale:** adottare misure organizzative volte a prevenire il ricorso a soggetti non autorizzati al trasporto pubblico o a forme di trasporto non organizzate, anche mediante esplicita informativa ai lavoratori;
- **Valutazione periodica del servizio:** verificare almeno una volta per stagione l'efficacia organizzativa del servizio di trasporto, con eventuale raccolta di segnalazioni o osservazioni da parte dei lavoratori.

**3.** I requisiti minimi di cui al presente articolo devono essere mantenuti in modo continuativo per l'intera durata di iscrizione nell'elenco e sono soggetti a verifica secondo le modalità previste dal Disciplinare.

#### IV. FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEGLI ADDETTI

1. Le imprese che aderiscono al Sistema di qualificazione previsto dal presente Disciplinare garantiscono il rispetto dei seguenti **requisiti minimi**:

a) **Formazione iniziale di primo livello**: prima dell'avvio dell'attività lavorativa stagionale, deve essere assicurato un momento formativo strutturato rivolto ai lavoratori, finalizzato a illustrare i diritti e doveri reciproci, le modalità di segnalazione e i referenti dell'organizzazione, la sicurezza sul lavoro, l'utilizzo appropriato delle attrezzature. Tale requisito si intende assolto ove effettuato secondo le modalità previste dagli artt. 36 e 37 d.lgs 81/08 e nelle modalità semplificate nei casi consentiti dal Decreto Interministeriale 27.3.2013 purché sia garantita la piena comprensione.

b) **Tracciabilità della formazione**: Le attività di formazione e informazione devono essere documentate mediante idonea registrazione (registro presenze, attestazione o verbale interno).

2. In aggiunta ai requisiti minimi, di seguito sono elencate ulteriori raccomandazioni a titolo di buone prassi:

- **Formazione di secondo livello**: formazione sulle corrette modalità operative in vigna, con particolare riferimento alla corretta assegnazione delle mansioni, alla distribuzione equilibrata dei carichi di lavoro, al fine di prevenire condizioni di sfruttamento o improvvisazione organizzativa;
- **Accessibilità e comprensibilità delle informazioni**: svolgimento delle attività formative con modalità idonee a garantire effettiva comprensione da parte dei lavoratori, anche attraverso linguaggio semplificato o strumenti di supporto linguistico, ove necessario. Al termine delle attività formative verifica specifica della comprensione delle regole anche attraverso il supporto di mediatori culturali, ove ritenuto necessario.

3. I requisiti minimi di cui al presente articolo devono essere mantenuti in modo continuativo per l'intera durata di iscrizione nell'elenco e sono soggetti a verifica secondo le modalità previste dal Disciplinare.

### **Art. 3 Presentazione dell'istanza di adesione al Sistema di qualificazione**

1. L'impresa di cui all'art. 1 che intenda aderire al Sistema di qualificazione e ottenere l'iscrizione nel relativo Elenco deve richiederlo alla Camera di commercio di Cuneo compilando l'apposita domanda di adesione resa disponibile in una apposita sezione del portale istituzionale camerale al link:

2. La domanda può essere presentata, con gli uniti modelli di domanda (Allegato 1), di autocertificazione dei requisiti giuridici (allegato 2) e di dichiarazione di impegno al rispetto dei requisiti qualificanti (Allegato 3), con sottoscrizione digitale all'indirizzo istituzionale di posta elettronica certificata della Camera di commercio di Cuneo indicato nella relativa modulistica.

### **Art. 4 Istruttoria**

1. Una volta ricevuta la domanda di adesione, la Camera di commercio di Cuneo provvede a:

1.1 verificare la completezza e la congruità delle informazioni in essa contenute;

1.2 verificare la sussistenza dei prerequisiti;

1.3 trasmettere l'istanza alla Prefettura di Cuneo, la quale, ai fini della verifica dei requisiti giuslavoristici, amministrativi e penali, si avvale del supporto di: Forze dell'Ordine (Carabinieri, Questura, e Guardia di Finanza), Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL), Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro (NIL) e INPS, con restituzione dell'esito alla Camera di Commercio di Cuneo;

1.4 effettuare una verifica documentale dei requisiti minimi nelle seguenti aree di intervento:

- a. Condizioni di lavoro;
- b. Formazione e aggiornamento degli addetti;
- c. Alloggi dignitosi;
- d. Trasporto da/verso i luoghi di lavoro.

Al termine delle verifiche di cui al punto 1.4, la Camera di Commercio trasmette la documentazione ai Comuni e all'ASL di riferimento, i quali potranno effettuare i controlli di

rispettiva competenza, in merito, ad esempio, all'adeguatezza degli alloggi e al rispetto delle condizioni igienico-sanitarie.

2. Nel corso dell'istruttoria la Camera di commercio di Cuneo ha facoltà di richiedere all'impresa di cui all'art. 1 che ha presentato la domanda di adesione chiarimenti in merito alla documentazione fatta pervenire o, eventualmente, un'integrazione della stessa.
3. Le decisioni in merito alle domande di adesione pervenute sono adottate entro 60 giorni dall'arrivo della documentazione completa. L'esito del procedimento ed eventuali sospensioni per completamento dell'istruttoria saranno comunicate tramite pec.
4. In caso di rifiuto della domanda, la comunicazione dovrà contenere l'indicazione dei motivi che l'hanno determinata.

## **Art. 5 Iscrizione nell'Elenco**

1. L'iscrizione nell'Elenco è concessa a titolo gratuito, sulla base dell'esito positivo dell'istruttoria dell'istanza di cui all'articolo precedente.
2. La permanenza nell'iscrizione nell'Elenco per il periodo indicato all'art. 7 è subordinata all'esito positivo dei controlli di cui all'art. 6.
3. L'impresa di cui all'art. 1 viene iscritta in uno speciale Elenco tenuto presso la Camera di Commercio di Cuneo e pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente. Tale elenco viene costantemente aggiornato con inserimenti e/o cancellazioni.
4. L'Elenco contiene i seguenti dati: dati identificativi dell'impresa, la data di iscrizione e della relativa scadenza.

## **Art. 6 Controlli**

1. I controlli, in linea con le disposizioni dell'art. 2 del D. Lgs. 19 agosto 2016, n.177 e del discendente Decreto del Ministro dell'Interno datato 15 agosto 2017, sono condotti dai soggetti richiamati all'art. 4 che opereranno ognuno per la parte di propria competenza e in attuazione delle direttive delle rispettive Amministrazioni.
2. I controlli di tipo documentale sono effettuati in fase di adesione.

3. Oltre ai controlli di tipo documentale, i soggetti sottoscrittori del Protocollo, ed in particolare le Associazioni Datoriali e le Organizzazioni Sindacali possono prevedere verifiche dei requisiti qualificanti da realizzarsi durante lo svolgimento delle attività.
4. Il numero e la frequenza dei controlli disposti possono essere incrementati sulla base di esigenze motivate.
5. Gli esiti dei controlli effettuati sono evidenziati in apposito verbale rilasciato in copia all'impresa.

## **Art. 7 Durata e rinnovo**

1. L'iscrizione nell'Elenco di cui all'art. 5 del presente Disciplinare ha validità annuale, salvo la revoca oppure qualora l'impresa provveda a inoltrare domanda di recesso ai sensi del presente Disciplinare.
2. Scaduto il termine annuale di validità, l'impresa dovrà presentare la domanda di adesione al Sistema di qualificazione adottando le modalità indicate nel presente Disciplinare.

## **Art. 8 Diritti e doveri delle imprese aderenti al Sistema di qualificazione**

1. L'iscrizione nell'Elenco impegna le imprese di cui all'art. 1 al rispetto:
  - a) del presente Disciplinare;
  - b) del divieto di far parte di altri organismi, le cui finalità o attività siano palesemente incompatibili con il presente Disciplinare;
  - c) dell'utilizzo del segno distintivo (c.d. "bollino **etico/legale** di legalità") esclusivamente per l'impresa per la quale è stata rilasciata l'autorizzazione d'uso;
  - d) del divieto di compiere alcun atto o omissione che possa danneggiare o ledere l'immagine dell'iniziativa;
  - e) dell'obbligo di mantenere inalterate tutte le condizioni che hanno permesso l'iscrizione nell'Elenco e il rilascio della concessione d'uso del segno distintivo;
  - f) del divieto di utilizzare il segno distintivo se l'autorizzazione all'uso è stata oggetto di revoca o recesso;
  - g) dell'obbligo di rendere disponibile ai sottoscrittori del protocollo tutta la documentazione giudicata utile alla verifica dei requisiti e di prestare la massima collaborazione per lo svolgimento dei controlli previsti dal presente disciplinare.
2. L'autorizzazione all'uso del segno distintivo (c.d. "bollino **etico/legale** di legalità"), e i diritti che ne derivano non sono trasmissibili a terzi.

## **Art. 9 Diritti e doveri verso le imprese aderenti al Sistema di qualificazione**

1. La Camera di commercio e la Prefettura di Cuneo – anche avvalendosi della collaborazione degli Enti territoriali sottoscrittori del Protocollo - esercitano i seguenti diritti:
  - a) verificare in qualsiasi momento il corretto utilizzo del segno distintivo (c.d. “bollino **etico/legale** di legalità”) da parte delle imprese autorizzate;
  - b) richiedere alle imprese autorizzate la documentazione utile a comprovare il mantenimento dei requisiti richiesti per l’uso del segno distintivo;
  - c) disporre la revoca dell’iscrizione all’Elenco di cui all’art. 5 nei casi previsti dal presente Disciplinare;
  - d) apportare modifiche al Disciplinare, dandone tempestiva comunicazione alle imprese autorizzate;
  - e) definire e promuovere attività collettive, campagne di comunicazione e iniziative di valorizzazione dell’imprese iscritte all’Elenco.

## **Art. 10 Revoca**

1. La revoca viene deliberata dalla Camera di commercio di Cuneo e dalla Prefettura a fronte del mancato possesso e/o mantenimento dei requisiti previsti dal presente Disciplinare.
2. La revoca comporta la cancellazione dall'Elenco di cui all’art. 5. e viene notificata via PEC all’impresa di servizi interessata.
3. Il provvedimento di revoca sarà notificato via PEC anche alle aziende vitivinicole che abbiano in corso contratti di appalto con l’impresa di servizi interessata.

## **Art. 11 Recesso**

1. L’impresa di cui all’art. 1, prima della scadenza annuale, può in qualsiasi momento rinunciarvi inviando alla Camera di commercio di Cuneo una esplicita comunicazione, mediante posta elettronica certificata.
2. L’operatività del recesso decorre dal momento della avvenuta ricezione della comunicazione.

## **Art. 12 Obbligo di riservatezza**

1. I firmatari del Protocollo che vengono a conoscenza di atti e informazioni riguardanti le imprese richiedenti l’adesione al Sistema di qualificazione si impegnano a non divulgarli a terzi, salvo disposizioni di legge contrarie o autorizzazione scritta del Soggetto Autorizzato.





Allegato 1 – **Modello di domanda di adesione**

Allegato 2 – **Modello di autocertificazione dei requisiti giuridici**

Allegato 3 – **Modello di dichiarazione di impegno al rispetto dei requisiti qualificanti**

Allegato 4 – **Elementi grafici del “bollino etico/legale”**

Allegato 5 – **Informativa privacy**